

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ anno 2019, a seguito dell'avviso indetto con nota del \_\_\_\_\_ la parte pubblica rappresentata dal Segretario Comunale Dott. \_\_\_\_\_; dal Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ e le pari sindacali rappresentate da \_\_\_\_\_ nonché le RSU \_\_\_\_\_ danno avvio formalmente alle trattative per la definizione dei criteri sui compensi tributari definiti dall'art.1, comma 1091, della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), rientrando la materia nelle disposizioni di cui all'art.7, comma 4, lett.g) del CCNL 2016-2018, trattandosi della definizione dei "criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva".

Si ricorda come per la contrattazione concernete la citata lett. g), l'art.8, comma 5, del CCNL 21/05/2018, si prevede che *"Qualora non si raggiunga l'accordo ... ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45"*.

Il Presidente della delegazione trattante illustra preliminarmente la direttiva ricevuta dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e propone la definizione dei seguenti criteri oggetto di contrattazione, ricordando che la definizione degli incentivi del personale nonché il potenziamento della strumentazione degli uffici dell'entrata dell'Ente, rappresentino obiettivo strategico e fondamentale avente una duplice finalità pubblica, da un lato la riduzione delle risorse economiche trasferite dalla Stato, unitamente ai nuovi principi contabili sulla sterilizzazione delle entrate mediante il FCDE, ha minato alla stabilizzazione degli equilibri di parte corrente stante l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio a tutela costituzionale rafforzata, con eccessiva riduzione della spesa con conseguente pregiudizio alla erogazione dei servizi alla cittadinanza; dall'altro lato il potenziamento dell'accertamento delle entrate, unitamente al recupero degli incassi, permette una equilibrata distribuzione del carico tributario tra i cittadini, principio anche questo a valenza costituzionale.

Il Presidente, premette ancora, che qualora vi fossero chiarimenti che dovessero provenire da fonti qualificate (MEF, Corte dei Conti ecc.) in contrasto con i criteri e del successivo regolamento costruito su tali basi, le pari si impegnano ad apportare immediate correzioni ed

**in ogni caso condizionando i pagamenti e le relative risorse economiche alla conformità del regolamento alle disposizioni legislative così come correttamente interpretate.**

**Sulla base delle direttive ricevute dalla Giunta Comunale sono proposti i seguenti criteri generali.**

### **Definizione criteri per la corresponsione degli incentivi tributari**

1. Le parti stabiliscono, con possibile successiva estensione e/o integrazione che, da una prima lettura della normativa, il personale potenzialmente beneficiario dovrebbe essere quello del servizio cui spetti la gestione dell'accertamento e l'incasso dell'IMU e della TARI, cui possono partecipare anche altri dipendenti al di fuori del servizio delle entrate che siano delegati ad operare ai citati accertamenti ed incassi. Milita in favore della competenza del servizio entrate le seguenti espressioni usate dal legislatore "potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali *preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente*" e, soprattutto, "la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate", mentre potrebbe essere estensibile ad altro personale "*anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti*" che potrà essere individuato;
2. Le parti prendono atto delle indicazioni e degli impegni dell'organo esecutivo in merito alla condizione obbligatoria per l'operatività degli incentivi riferita all'approvazione dei bilanci nei termini, che si snoda attraverso due direttive qualificanti:
  - a. la volontà dell'ente, di approvare i documenti contabili nei termini stabiliti dal legislatore;
  - b. declinazione di specifici obiettivi strategici da attribuire a tutti i Dirigenti, da includere nel piano della performance di ogni anno, mediante diretto collegamento ad una percentuale della retribuzioni di risultato, secondo un preciso percorso temporale da rispettare sia in sede di bilancio di previsione che del rendiconto di gestione, prevedendo a cascata una riduzione della performance organizzativa anche ai responsabili ed ai dipendenti che abbiano contribuito ad eventuali ritardi, la tempificazione dei tempi dei singoli adempimenti da parte di ciascun dirigente sarà formalizzato nel piano degli obiettivi incluso nel piano della performance soggetto a successiva specifica e distinta validazione da parte dell'organismo indipendente di valutazione.

3. Le parti precisano come al momento, in attesa di maggiori chiarimenti in merito, per maggiori compensi per accertamento e riscossione dell'IMU e della TARI, nonché degli incassi riferiti al recupero tributario erariale o previdenziali non corrisposti, debba farsi riferimento ai principi contabili ed in particolare il punto 3.7.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 secondo cui:
- a. le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;
  - b. le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;
  - c. L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
  - d. Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.
4. Le parti prendono atto che le risorse economiche che saranno distribuite al personale per le incentivazioni tributarie, siano allocate in entrata del fondo alla voce prevista dall'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-20118 secondo cui *“Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”* e che in caso di costituzione del fondo prima della scadenza dei documenti contabili il responsabile della costituzione inserisca le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017.
- In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a

copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto, previa contrattazione annuale;

5. Le parti stabiliscono che la retribuzione collegata all'incentivazione del personale sarà pari al \_\_\_\_\_ (al netto delle oneri a carico dell'Ente) delle maggiori entrate accertate ed incassate nell'anno di riferimento, mentre una quota pari al \_\_\_\_%, cui vanno aggiunte eventuali risorse rivenienti dalla mancata distribuzione al personale per superamento dei limiti della remunerazione del 15% dello stipendio tabellare, dovrà essere indirizzata all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati nonché al miglioramento del servizio al cittadino del servizio delle entrate;
6. Le parti convengono che la distribuzione degli incentivi potrà avvenire esclusivamente sulla parte incassata dei maggiori accertamenti contabili certificati nel conto consuntivo, la cui manifestazione finanziaria potrà avvenire anche in anni successivi in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall'ARAN (RAL\_ 1949 del 18/10/2017);
7. Le parti convengono che le risorse incentivabili si riferiscono ad una percentuale massima del 15% dello stipendio tabellare che attualmente, per il personale dei livelli è indicato nella tabella C del CCNL del 21/05/2018 cui va aggiunta la tredicesima mensilità e, andrà aggiornato agli importi della vacanza contrattuale stabiliti nella legge di bilancio 2019, nonché ai futuri incrementi che saranno disposti nel rinnovo contrattuale 2019-2021. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui al punto 5, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziale a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA della spesa complessiva destinata all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati nonché al miglioramento del servizio al cittadino;
8. Trattandosi pur sempre di un obiettivo di performance organizzativo del servizio delle entrate, le parti convengono la seguente correlazione, tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato (Dirigenti e/o posizioni organizzative) e produttività organizzativa del restante personale dei livelli nella misura che eccede una franchigia per singolo dipendente stabilita in euro \_\_\_\_\_:
  - Dirigenti e posizioni organizzativa riduzione della retribuzione di risultato nella misura del \_\_\_\_\_ delle risorse distribuite per gli incentivi tributari (ad esempio se l'incentivo tributario è pari a 100 e la retribuzione di risultato è pari a 80, la retribuzione di risultato distribuibile sarà pari a \_\_\_ ossia  $80 - \_ \% 100 = \_$ );
  - Restante personale dei livelli la riduzione della produttività sarà pari al massimo al \_\_%, fermo restando un livello minimo di € \_\_\_\_\_ non soggetto a riduzione.

Le risorse risparmiate per il personale dei livelli e delle posizioni organizzative confluiranno nel fondo delle risorse decentrate per il personale non beneficiario degli incentivi tributari con aumento della quota pro capite riferita alla produttività organizzativa.

9. Le parti convengono che nell'ambito dei progetti annuali l'incentivo sarà ripartito all'interno del gruppo di lavoro, individuato dal responsabile del servizio sulla base delle concrete attività svolte sui maggiori accertamenti IMU e TARI nonché alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e da motivare in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna attività sulla base degli obiettivi fissati stabilendo le seguenti percentuali massime:

- Dirigente/Responsabile del settore tributi/entrate \_\_%
- Funzionario Responsabile del tributo \_\_%
- Personale addetto all'accertamento \_\_%
- Collaboratori amministrativi e tecnici \_\_%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.